

“Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa”

Regolamento dei Tutor per lo svolgimento della pratica forense (Approvato con delibera del 22.12.2020)

Requisiti

Art. 1

Il *tutor* deve essere un Avvocato, regolarmente iscritto all'albo da almeno 5 anni, che manifesti la volontà di ricoprire l'incarico di *tutor*, presentando regolare domanda presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, il quale, verificata la sussistenza dei requisiti, provvederà all'iscrizione del nominativo del richiedente nell'apposito elenco.

Art. 2

L'incarico di *tutor* avrà la durata di 4 anni con decorrenza dalla data di inserimento nel relativo elenco, fatta salva la possibilità di rinnovo, previa presentazione, da parte dell'interessato, di dichiarazione di disponibilità al mantenimento dell'incarico.

Le domande per l'inserimento del *tutor* dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, così da consentire di provvedere all'aggiornamento del relativo elenco. Non saranno ammesse domande pervenute oltre il suindicato termine.

Art. 3

Nel caso in cui un Avvocato decida di cancellarsi dall'Elenco dei *tutor*, dovrà darne comunicazione con preavviso di almeno tre mesi, mediante invio di comunicazione a mezzo p.e.c. alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, che provvederà a dare corso agli adempimenti connessi alla cancellazione. Resta fermo che, sino alla data della cancellazione, il *tutor* sarà tenuto al regolare svolgimento del proprio incarico.

Compiti del tutor

Art. 4

Il *tutor* svolge la propria attività per tutta la durata della pratica forense svolta dai praticanti ad esso assegnati.

Art. 5

Durante l'intero svolgimento della pratica il *tutor* dovrà essere una presenza attiva nella carriera del praticante: dovrà pertanto fissare incontri periodici con ciascuno dei praticanti, anche in modalità telematica, e dovrà rendersi disponibile per le varie esigenze e criticità dovessero insorgere nel corso della pratica forense, agendo anche quale interlocutore con il C.O.A.

Sarà cura di ciascun praticante, di contro, richiedere, al momento della comunicazione del nominativo del proprio *tutor*, un primo incontro con lo stesso, attraverso comunicazione da effettuarsi a mezzo mail, e privilegiare comunque anche per il futuro, quale canale comunicativo delle interlocuzioni con il proprio *tutor*, l'invio di comunicazioni e di richieste a mezzo posta elettronica.

Ciascun *tutor* stabilirà inoltre un incontro, che potrà svolgersi anche con modalità da remoto, preferibilmente a cadenza mensile, con tutti i praticanti ad esso assegnati al fine di creare una rete di collaborazione tra gli stessi e consentire un confronto avente ad oggetto lo svolgimento della pratica o l'approfondimento delle questioni di maggiore interesse relative alla stessa.

Art. 6

È previsto un incontro semestrale tra il *tutor* e ciascun praticante, volto a verificare l'effettivo e corretto svolgimento della pratica forense ed a verificare altresì l'effettivo raggiungimento degli obiettivi richiesti per accedere al semestre successivo.

Art. 7

Il *tutor* esamina le questioni giuridiche che il praticante deve redigere semestralmente, in numero stabilito dal Regolamento allegato al libretto della pratica forense. Il controllo del *tutor* è preventivo rispetto a quello demandato al Consiglio dell'Ordine, ed ha la funzione di verificare la correttezza degli elaborati, richiedendo, qualora fosse necessario, integrazione o modificazioni agli elaborati oggetto di esame. Sarà cura del praticante dare corso alle modifiche ed alle integrazioni richieste, anche previa interlocuzione volta ad una maggior comprensione delle richieste stesse.

Art. 8

Al termine dei diciotto mesi di pratica il *tutor* incontra il praticante per verificare che il tirocinio sia andato a buon fine e che sia, quindi, possibile per il praticante richiedere l'attestato di compiuta pratica.

Art. 9

In caso di comprovate ragioni, che dovranno essere adeguatamente specificate, il praticante potrà richiedere al C.O.A. l'assegnazione ad altro *tutor*. Il C.O.A., previa valutazione delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta e sentiti eventualmente gli interessati, potrà procedere alla sostituzione del *tutor*.

Art. 10

I *tutor*, all'inizio di ciascun anno giudiziario, incontreranno il C.O.A., la Scuola Forense e la Commissione Pratica forense al fine di individuare congiuntamente le linee guida dello svolgimento della pratica forense.

Art. 11

In considerazione dell'impegno connesso allo svolgimento del ruolo e dell'attività di studio, approfondimento ed aggiornamento che lo stesso richiede, e che si ritiene idonea alla maturazione di crediti formativi in capo

all'Iscritto quale attività di autoformazione, ciascun *tutor* avrà diritto, per il periodo di esercizio della funzione, al riconoscimento annuale di 10 (dieci) crediti formativi, in materia obbligatoria.